

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2805**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa del Deputato CAMANGI***Annunziata il 21 marzo 1957***Istituzione della qualifica di assistente superiore
nel ruolo degli assistenti del Genio civile**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da lungo tempo è viva fra il personale della categoria degli assistenti del Genio civile l'aspirazione ad una migliore e più giusta sistemazione della carriera.

I detti assistenti tecnici, infatti, inquadrati fino alla recente riforma nel gruppo C dell'ordinamento gerarchico stabilito dal regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, concludevano la loro carriera con il grado IX e — oltre al fatto che in varie altre Amministrazioni impiegati di altri ruoli del Gruppo C, equiparabili ad essi per requisiti e mansioni, chiudevano la loro carriera invece al grado VIII — veniva obiettivamente considerata la particolare importanza delle funzioni loro attribuite, la preparazione richiesta e la gravosità dei loro compiti, per concludere che ad essi dovesse essere riconosciuto un trattamento quanto meno uguale a quello del personale delle altre Amministrazioni cui sopra si è fatto cenno.

Si aggiunga altresì che nell'ordinamento del 1923 i geometri del Genio civile chiudevano la loro carriera al grado VIII, con la differenza, quindi, di un solo grado rispetto agli assistenti, e che successivamente la carriera dei geometri stessi fu estesa al grado VII, rimanendo invariata quella degli assistenti e determinandosi così una differenza di due gradi che non aveva nessuna giustificazione.

Già fin dal 1948 lo stesso Ministero dei lavori pubblici, non soltanto riconoscendo

giusta quella aspirazione, ma valutandone anche la indubbia convenienza per il servizio e quindi per l'interesse dell'Amministrazione, aveva avanzato ufficialmente la proposta al Ministero del tesoro per la presentazione di un disegno di legge per la istituzione anche del grado VIII nell'organico del ruolo degli assistenti tecnici del Genio civile.

La proposta non ebbe allora seguito, anche perché fin da quell'epoca prevalse la tendenza a rinviare ogni provvedimento del genere a quella riforma della burocrazia che si auspicava e si annunciava e che soltanto recentemente ha avuto attuazione.

Purtroppo, però, la detta riforma ha completamente deluso le legittime aspettative degli assistenti del Genio civile, poiché nulla è stato fatto nel senso dai medesimi desiderato e dallo stesso Ministero riconosciuto giusto e conveniente, lasciando invariato lo svolgimento della loro carriera stabilito nell'ordinamento del 1923.

È perciò, onorevoli colleghi, che io ho preso l'iniziativa della presente proposta di legge, la quale tiene conto, naturalmente, della riforma recentemente attuata e si uniforma alle qualifiche ed alla terminologia da essa adottate.

Come gli onorevoli colleghi sanno, infatti, la recente riforma ha stabilito che ai gruppi A, B, C del vecchio ordinamento siano sostituite le carriere rispettivamente direttiva, di con-

cetto ed esecutiva e che ai gradi siano sostituite le qualifiche.

In conseguenza al grado IX del gruppo C per gli assistenti del Genio civile è stata sostituita la qualifica di assistente capo nella carriera esecutiva.

Ecco perché, stabilendosi nell'articolo 1 della presente proposta la istituzione della qualifica di assistente superiore e nell'articolo 2 che ad essa possano essere promossi gli assistenti capi (già grado IX), si istituisce praticamente nella carriera degli assistenti quello che una volta era il grado VIII.

L'articolo 3 della mia proposta fissa il numero dei posti nella nuova qualifica in 25, riducendo corrispondentemente quelli nelle qualifiche inferiori in modo tale, come è facile verificare, da lasciare invariato il numero totale dell'intero organico.

Di conseguenza l'aumento della spesa annua viene contenuto in un ordine di grandezza che, non superando i dieci milioni annui, è assolutamente trascurabile.

L'articolo 4, peraltro, allo scopo di evitare il verificarsi di una sia pure modesta variazione della spesa stessa in corso di esercizio finanziario, stabilisce che le promozioni da effettuarsi alla nuova qualifica nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della legge e la fine dell'esercizio in corso, abbiano decorrenza ed effetto dell'inizio dell'esercizio successivo.

Onorevoli colleghi! Io credo che a nessuno di voi sia mancata l'occasione, sia nel disimpegno dei vostri compiti pubblici, sia nella stessa vostra vita privata, di constatare come l'opera di questa benemerita categoria di dipendenti dello Stato sia utile, importante, delicata e faticosa.

A nessuno di voi può essere certamente sfuggito, specialmente in questi anni di intensa attività per la ricostruzione del Paese, come gli assistenti del Genio civile rappresentino un elemento essenziale della attività dell'Amministrazione dei lavori pubblici e come le mansioni di fatto che essi esplicano richiedano una notevole preparazione professionale ed un impegno ben maggiore di quello che sarebbe strettamente richiesto dai loro compiti regolamentari.

E credo, quindi, che non potrete non riconoscere come il provvedimento che vi sottopongo non soltanto rappresenti un atto di giustizia, ma si risolva, soprattutto, in un concreto beneficio per la pubblica Amministrazione per il sicuro effetto che esso avrà di determinare un richiamo verso quella carriera di elementi di qualità sempre migliore e per il maggiore rendimento che il personale già in servizio darà in conseguenza del riconoscimento della sua aspirazione e della emulazione per il raggiungimento della nuova qualifica.

Confido, perciò, che vorrete dare il vostro consenso alla presente mia iniziativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita la qualifica di assistente superiore, nei limiti di cui ai successivi articoli, per il personale della carriera esecutiva del Genio civile dipendente dal Ministero dei lavori pubblici.

ART. 2.

La promozione ad assistente superiore si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli assistenti capi che alla data dello scrutinio stesso abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

ART. 3.

Il numero dei posti nella qualifica di assistente superiore è fissato in 25 e, corrispondentemente, quello degli assistenti principali è ridotto da 135 a 130, quello dei primi assistenti da 225 a 215 e quello degli assistenti e assistenti aggiunti complessivamente da 495 a 485.

ART. 4.

Le promozioni da effettuarsi nella nuova qualifica nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della presente legge e la fine dell'esercizio in corso, avranno decorrenza dal 1° luglio dell'esercizio successivo.